

Orientamento del Mef sul riordino dell'accertamento espresso in apposito atto di indirizzo

Contraddittorio di primavera

L'avvio della riforma fissato a partire dal 30 aprile prossimo

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Il vero avvio della riforma sarà il 30 aprile: da quella data potrà operare pienamente il principio del contraddittorio in coerenza con la riforma dell'accertamento. E' questo, secondo quanto *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, l'orientamento espresso in un apposito atto di indirizzo emanato dal Mef al fine di chiarire da un punto di vista operativo, la concreta applicazione delle nuove disposizioni quali, in particolare, l'efficacia del nuovo articolo 6 bis della legge n. 212 del 2000, cioè la norma che regola il contraddittorio obbligatorio.

Come più volte è stato osservato la norma in questione è quella centrale nell'ottica della riforma in quanto, evidentemente, contiene il principio del contraddittorio preventivo obbligatorio prima dell'emissione di un avviso di

accertamento, di rettifica o di un atto di recupero del credito. Nello stesso tempo, alla luce di quanto disposto dal dlgs 13 del 2024, il nuovo assetto delle norme procedurali in tema di accertamento opereranno con riferimento agli atti emessi a far data dal 30 aprile prossimo. Ecco dunque che, in concreto, l'individuazione di questo termine appare coerente con la necessità di armonizzare, pienamente, l'impatto della riforma. Posto che, già oggi, l'ordinamento tributario conosce comunque specifiche modalità di effettuazione dei contraddittori preventivi rispetto alla notifica degli atti impositivi.

La identificazione di una data quale quella del 30 aprile, peraltro, consentirà con tutta probabilità di individuare per tempo gli atti che sono esclusi dall'obbligo del contraddittorio preventivo obbligatorio come elencati nel comma 2 della norma e individuati negli atti automatizzati, sostanzial-

mente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. In questa ottica la norma stessa precisa che sarà un apposito decreto del ministero delle finanze ad individuare le tipologie che, in prima battuta, sono quelle relative agli atti quali le cartelle esattoriali derivanti dalla liquidazione e dal controllo formale delle dichiarazioni. Molto si discute, come noto, anche sulla nozione di accertamento parziale come ipotesi di esclusione dal contraddittorio preventivo anche alla luce di quello che sarebbe il contenuto di una direttiva dell'agenzia delle entrate. Va però ricordato che il concetto di accertamento parziale non riguarda la mera identificazione effettuata ai sensi dell'articolo 41 bis del dpr n. 600 del 1973 ma il contenuto dell'atto stesso e dunque una valutazione di merito. E' del tutto evidente che laddove

un accertamento identificato come 41 bis si limiti a contestare il canone di locazione non dichiarato da un contribuente ma che emerge in modo diretto ed inequivocabile da altri dati in possesso dell'agenzia delle entrate (ad esempio sulla scorta di un contratto di locazione registrato) vi sarà ben poco spazio per un contraddittorio di fatto sterile.

Diversamente un avviso di accertamento sempre identificabile come 41 bis ma che trae origine da un PVC, sarà emesso solo dopo un contraddittorio secondo le disposizioni dell'articolo 6 bis della legge n. 212 del 2000. Tematiche anche queste che, con tutta probabilità saranno risolte, appunto, dal decreto attuativo che individuerà gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo obbligatorio. Pertanto, alla luce di quello che sembra il contenuto dell'atto di indirizzo, sino al prossimo 30 aprile la "legislazione" pienamente applicabile da parte dell'am-

ministrazione finanziaria è di fatto quella ante modifiche allo Statuto, fermo restando che, anche prima di dette modifiche, le disposizioni di legge consentivano come detto l'attivazione di un contraddittorio. Certamente questa indicazione, seppur come detto coerente e raccordata con l'entrata in vigore delle norme di accertamento contenute nel dlgs 13 del 2024, potrebbe produrre in alcuni casi, degli "squilibri".

Si pensi, ad esempio, alla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 212 del 2000 in relazione alla possibilità di presentazione di memorie dopo la notifica di un PVC. Alla luce dell'atto di indirizzo, si può comunque concludere che una possibilità in tal senso sussista comunque e che le eventuali memorie rappresenteranno, di fatto, un elemento di un contraddittorio o prima o dopo il 30 aprile 2024

© Riproduzione riservata

SEGUE DA PAG. 23

L'agricoltura torni al centro dell'Europa

D. È tempo di un commissario Ue all'agricoltura italiano o mediterraneo?

R. Serve un commissario che tenga all'agricoltura e sia autorevole per il settore. Ma va cambiato l'ordine dei fattori. Con la commissione attuale, abbiamo avuto alcuni commissari che prevalevano nelle scelte sull'agricoltura, pur non essendo competenti in materia. Vale anche per la pesca. L'ex vicepresidente della commissione europea, Frans Timmermans, ha condizionato pesantemente le scelte sul primario.

D. Quindi?

R. L'agricoltura dev'essere il centro da cui partire, per effettuare politiche ambientali, non il contrario. L'agricoltore è il primo ambientalista. Chi si occupa di agricoltura si occuperà anche di ambiente; non il contrario. Nei trattati europei il bene prevalente è l'agricoltura, perché è capace di gestire e mantenere i territori e garantisce la sicurezza alimentare. Il commissario all'agricoltura deve dettare la linea, non subirla come avvenuto in questi anni.

D. Gli ultimi commissari Ue, però, sono stati tutti di scuola agricola continentale.

R. Ho ricomposto assieme alla Grecia il gruppo *Euromed*: i nove paesi mediterranei si riuniscono a margine degli *Agrifish*, per non subire le scelte che avvantaggiano altri modelli Ue. Le marine italiane hanno perso in media il 40% delle attività; in altri paesi Ue il calo è stato del 28%. Ciò significa che le scelte Ue hanno penalizzato la pesca italiana. Le imprese agricole in Europa sono calate in media del 24%; in Italia sono calate del 30%, con punte del 40-45% nel Sud e nelle aree più deboli. Ciò significa che le scelte Ue ci hanno danneggiato. Dobbiamo cambiare ottica, ma non dobbia-

mo prendercela sempre con l'Europa.

D. Cioè?

R. Contano anche le attività dei governi italiani. Io ho fatto il 100% delle presenze a Bruxelles, i miei predecessori no. I ministri delle altre nazioni, come me, stanno incollati ai tavoli di lavoro. Perché è lì che si fanno le scelte. Senza contare che siamo deboli nella burocrazia. E questa è la cosa più grave. Siamo assenti dagli uffici della commissione agricoltura e pesca, dove si scrivono i testi che compongono le norme: non c'è un direttore italiano di prima o seconda fascia. Su 13 posizioni, l'Italia non ha neanche un burocrate; su 45 figure, abbiamo tre o quattro burocrati di terza, quarta, quinta fascia. Parliamo del primo o secondo player agricolo Ue. Ma è mai possibile?

D. Si dice che il governo Meloni punti al commissario alla concorrenza.

R. Di certo, serve un ruolo strategico per l'Italia e occorre avere grande attenzione su alcuni comparti; capire le sensibilità dei rispettivi candidati. Se non esprimeremo un commissario all'agricoltura, dovremo essere sicuri che non sia ostile al nostro modello produttivo.

D. Se non sarà all'agricoltura, il governo che commissario chiederà?

R. Non abbiamo ancora dato indicazioni. Ma ci sono altri commissari strategici che incrociano anche gli interessi agricoli italiani. Ad esempio, abbiamo gravi ritardi nella logistica, che limitano le nostre esportazioni. Sulle vicende della concorrenza, poi, il nostro modello dev'essere tutelato diversamente. Le scelte fatte con la direttiva Bolkestein non hanno aiutato a proteggere il nostro sistema.

«La commissione Ue? L'Italia ha interesse sui capitoli logistica e concorrenza, oltre che sull'agricoltura. Mancano burocrati italiani ai piani alti»

© Riproduzione riservata

Dilettanti, l'agevolazione cresce ma il reato resta

Condannato per omessa dichiarazione Iva e Ires il legale rappresentante dell'associazione dilettantistica anche se, rispetto a quanto risulta commesso il reato, è stata innalzata la soglia di reddito imponibile per ottenere il regime di favore previsto dalla legge 16/12/1991, n. 398. E dunque il sodalizio vi rientrerebbe ottenendo le aliquote agevolate. La norma in questione, infatti, non ha natura penale né ha la funzione di integrare il precetto penale e quindi risulta esclusa l'applicazione del principio secondo cui valgono le disposizioni più favorevoli al reo, mentre vale la normativa vigente al momento del fatto. Così la Corte di cassazione civile, sez. terza, n. 8644 del 28/02/2024. Diventa definitiva la sanzione inflitta al presidente del club calcistico per il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74. Non giova alla difesa dedurre che per calcolare le imposte evase sono state considerate le aliquote Ires del 21 e del 20 per cento mentre il sodalizio guidato dall'imputato avrebbe diritto alle aliquote agevolate in quanto associazione sportiva dilettantistica. E non c'è dubbio la circostanza sia determinante per verificare il superamento della soglia di non punibilità prevista per l'imposta evasa. Il punto è che il sodalizio non risulta in possesso dei requisiti previsti per ottenere il regime di favore. Anzitutto il limite di reddito, laddove si considera il periodo d'imposta anteriore a quello all'attenzione del giudice: la soglia oggi ammonta a 400 mila euro mentre era di 250 mila al momento in cui risulta compiuto il reato; va applicata la seconda perché la modificazione migliorativa della norma extrapenale esclude la punibilità del fatto commesso in precedenza solo se integra il precetto penale. E non è questo il caso: la disposizione delimita solo il campo di operatività del beneficio tributario mentre la ricaduta in ambito penale risulta solo occasionale. L'altro presupposto è l'affiliazione a una federazione sportiva, che non risulta provato in modo tempestivo. Vale anche per gli aspetti penalistici del diritto tributario il principio per cui chi chiede l'agevolazione, quando c'è contestazione sul punto, deve dimostrare l'esistenza dei presupposti.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata